



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF109

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

OGGETTO	REDDITI DIVERSI E QUADRO EL DEL MOD. REDDITI PF 2017
RIFERIMENTI	ART. 67 E 68 TUIR – ISTRUZIONI MOD. REDDITI PF 2017
CIRCOLARE DEL	20/06/2017 (2° parte)

Sintesi: si prosegue l'analisi delle fattispecie reddituali da indicare nel quadro RL del mod. Redditi PF 2017, con particolare riferimento ai redditi derivanti:

- da immobili posseduti all'estero
- da attività commerciali o di lavoro autonomo occasionali
- da sfruttamento economico di opere dell'ingegno da parte dell'autore.

REDDITI DI IMMOBILI ALL'ESTERO - REDDITI SENZA RITENUTA

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	Redditi di beni immobili situati all'estero ²	,00
	1	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ³	,00

Per quanto attiene gli immobili posseduti all'estero occorre considerare:

- ➔ ai fini reddituali: l'effetto sostitutivo Ivie – Irpef (del tutto analogo a quanto avviene per l'IMU)
- ➔ ai fini del monitoraggio degli investimenti esteri: l'obbligo di indicazione a quadro RW.

Il rigo RL12 risulta composto da 3 campi, nei quali vanno indicati i seguenti redditi:

A) da terreni e/o fabbricati situati all'estero:

- col. 1: non assoggettati ad Irpef in quanto assoggettati ad IVIE:
 - terreni/fabbricati **non locati**
 - fabbricati adibiti ad **abitazione principale "di lusso"** (classificabili in Italia nelle cat. A/1, A/8 e A/9)
- col. 2: assoggettati ad Irpef e assoggettati ad IVIE:
 - terreni/fabbricati **locati**.

QUADRO RW

Indipendentemente dall'obbligo:

- di assolvimento dell'IVIE
- di assoggettamento o meno ad Irpef

gli immobili posseduti all'estero devono sempre essere oggetto di indicazione a quadro RW.



NEW

NOVITA' – dal periodo 2016 è possibile ometterne l'indicazione qualora l'immobile sia già stato oggetto di segnalazione a quadro RW di precedenti annualità e non siano intervenute variazioni nella consistenza e/o nella intestazione del bene.

B) altri redditi - col. 3: gli altri redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta (es.: vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line).

IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO – TASSAZIONE

La tassazione sui redditi prodotti dai terreni e dai fabbricati situati all'estero è disciplinata dall'art. 70 TUIR, il quale distingue le seguenti 2 casistiche:


LOCAZIONE	TAX ALL'ESTERO	IMPORTO DA INDICARE A RL12	RL12
IMMOBILE (terreno o fabbricato) NON LOCATO	è tassato (in base a criteri catastali o similari)	<p>→ il reddito determinato secondo il criterio catastale (o simile) estero (al netto delle spese eventualmente ivi riconosciute) è rilevante in Italia</p> <p>→ ove, tuttavia, il bene abbia scontato l'IVIE, scatta l'alternatività con l'Irpef</p> <p> N.B.: se il periodo d'imposta estero <u>non</u> coincide con quello italiano, è necessario fare riferimento alla valutazione effettuata nello Stato estero alla fine del periodo d'imposta che scade nel corso del 2016.</p>	col. 1
	<u>non</u> è tassato all'estero	→ non vi è alcuna tassazione in Italia	-
IMMOBILE (terreno o fabbricato) LOCATO	è tassato	<p>→ il canone "percepito" (criterio di cassa) concorre al reddito in Italia secondo quanto dichiarato nello Stato estero (al netto delle spese eventualmente ivi riconosciute, ma senza riduzione forfettaria del 5%)</p> <p>→ non scatta il principio di alternatività con l'IVIE</p> <p> N.B.: il contribuente può fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (art. 165 Tuir), compilando le Sezioni I-A e I-B del quadro CR</p>	col. 2
	<u>non</u> è tassato all'estero	<p>→ il canone "percepito" (criterio di cassa) è tassato con applicazione della riduzione forfettaria del 5% (si applica, dunque, la medesima quantificazione effettuata per le locazioni di immobili situati in Italia)</p> <p>→ ove, tuttavia, il bene abbia scontato l'IVIE, scatta l'alternatività con l'Irpef</p>	col. 1

NEW

NOVITÀ: La Legge di stabilità 2016 (art. 1 c 16) ha previsto

- l'esenzione IVIE per l'immobile posseduto all'estero che costituisca abitazione principale, con le relative pertinenze
- nonché per la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'esenzione non trova applicazione se l'immobile in Italia risulterebbe di lusso (ossia se appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9). In pratica, sono stati estesi anche a tale imposta gli stessi criteri di imposizione previsti ai fini IMU.



EFFETTO SOSTITUTIVO IVIE-IRPEF

In considerazione della sostanziale equiparazione tra l'IVIE e l'IMU, è disposta la non imponibilità IRPEF dei redditi fondiari relativi ad immobili sui quali viene applicata l'IVIE (non trova applicazione l'art. 70 c. 2 TUIR - art. 19, c. 15-ter DL 201/2011), situazione limitata:

- all'abitazione principale all'estero che in Italia sarebbe considerata di lusso
- agli immobili non locati detenuti all'estero

Tali immobili:

- **non sono pertanto soggetti ad IRPEF**
- ma, se lo Stato estero prevede una tassazione per tali immobili, il relativo reddito va comunque riportato **a rigo RL12 col. 1** (in quanto rileva ai soli fini assistenziali: Isee, ecc.; si compila infatti il rigo RN50).

Esempio1 – immobile a disposizione in Spagna

Reddito catastale netto tassato in Spagna: € 1.500

Imposta pagata all'estero: € 250

In Italia rileva il medesimo reddito dichiarato in Spagna; tuttavia non è tassato Irpef in quanto l'immobile sconta l'IVie (per lo stesso motivo non spetta il credito d'imposta per le imposte estere ex art. 165 Tuir).

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	1	1.500	,00	Redditi di beni immobili situati all'estero ²		,00	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ³		,00	
...											
RL18	Totale (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)						zero	,00		,00	
RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)						zero	,00			
RL20	Ritenute d'acconto (sommare l'importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)							,00			
...											
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1		,00	Fondiari non imponibili ²	1.500	,00	di cui immobili all'estero ³	1.500	,00

Andrà poi compilato il **quadro RW** (RW1 per il monitoraggio laddove non scatti l'esonero per mancanza di modifiche rispetto agli anni scorsi e nella sezione IVIE).

Esempio2 – immobile locato in Francia

Reddito netto tassato all'estero (canoni percepiti): € 10.000

Imposta pagata all'estero: € 2.500

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	1	,00	Redditi di beni immobili situati all'estero	2	10.000	,00	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta	3	,00
...										
RL18	Totale (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)						10.000	,00		,00
RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)						10.000	,00		
RL20	Ritenute d'acconto (sommare l'importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)							,00		

Andrà poi compilato

- il **quadro RW** (come per il caso precedente)

- il **quadro CE**, per scomputare il credito d'imposta generato dalle imposte francesi.

TASSAZIONE IRPEF		IMMOBILE				
		locato		non locato		
		(Imponibile o meno Ipvie)	RN12	Ipvie	No Ipvie (ab. princ.)	RN12
PAESE ESTERO - TASSAZIONE	tassa	imponib. tassato all'estero	col. 2	zero (eff. sost.	zero	col. 1
	non taxa	95% canoni incassati	col. 2	con l'Ipvie)		col. 1

REDDITI SUI QUALI NON E' STATA APPLICATA ALCUNA RITENUTA

Nel rigo RL12 devono essere indicati anche altri redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta. Non è ammessa la deduzione di alcuna spesa afferente la loro produzione.

E' il caso delle **vincite conseguite all'estero** per effetto della **partecipazione a giochi on line** (RM n. 141/2010).

Esempio

Vincita alle slot machine online su un sito estero: € 10.000

Spese di produzione sostenute: € 3.000

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	Redditi di beni immobili situati all'estero ²	,00
	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ³	10.000	,00

REDDITI DA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI OPERE D'INGEGNO

RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,00
------	--	-----

A rigo **RL13** vanno esposti i **redditi derivanti**

- dallo **sfruttamento economico di opere dell'ingegno, brevetti industriali**, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale/commerciale/scientifico
- percepiti da:
 - **aventi causa a titolo gratuito (eredi/donatori)**; non è ammessa la deduzione di spese per la produzione
 - **acquirenti a titolo oneroso del bene immateriale**: indicando il **75%** (è prevista una deduzione forfettaria dei costi del 25%)



ATTENZIONE: se l'utilizzazione economica è posta in essere direttamente da parte dell'**inventore/autore**, il reddito va dichiarato nella Sezione III (rigo RL25).

Soggetto percettore	Mod. CU	Somme da indicare	Rit. Acconto
Eredi o donatori dell'autore/inventore	L	Imponibile: 100% del corrispettivo percepito	20% sul 100%
		spese deducibili: nessuna	
Acquirenti a titolo oneroso il bene immateriale	L1	Imponibile: 75% del corrispettivo percepito	20% sul 75%
		spese deducibili: 25% di abbattimento a forfait	

REDDITI DIVERSI CUI SI APPLICA UNA DETRAZIONE IRPEF

Nei righi **RL14, RL15 e RL16** vanno indicati i redditi derivanti:

- da **attività commerciali non esercitate abitualmente** (cd. “occasionalì”)
- da **attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente** (cd. “occasionalì”)
- dall'assunzione di **obblighi di fare, non fare o permettere**.

DETRAZIONI

Per i redditi diversi da dichiarare nei **righi RL14, RL15 ed RL16** sono previste **detrazioni** dall'imposta lorda determinate nel **quadro RN**. In particolare, la detrazione “base” prevista è pari a:

Reddito complessivo ^(*)	Detrazione per lavoro dipendente e assimilato
Fino a € 4.800	€ 1.104
Oltre € 4.800 e fino € 55.000	€ 1.104 x [(€ 55.000 – reddito complessivo ^(*)) / € 50.200]
Oltre € 55.000	€ 0

^(*) L'importo comprende anche il reddito derivante dai canoni di locazione soggette a “cedolare secca”, al lordo della deduzione ACE e al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenze.

In particolare, la detrazione:

- **decresce all'aumentare del reddito complessivo**
- **non è cumulabile** con le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensione;
- **non va rapportata al periodo di lavoro**.

ATTIVITÀ COMMERCIALI NON ESERCITATE ABITUALMENTE

A rigo **RL14** vanno indicate le somme percepite (per cassa) , per **attività commerciali non esercitate abitualmente**.

Esempi: tra le situazioni più frequenti, si cita:

- **mediazione** immobiliare occasionale e **procacciamento** di un affare
- attività **bed & breakfast** (cioè la messa a disposizione delle camere unitamente a servizi accessori)
- lavori occasionali di **pulizia di locali**.

Distinzione rispetto alle attività occasionali di lavoro autonomo:

- attività commerciale occasionale: presuppone la prevalenza di una prestazione d'opera manuale (art. 2220 c.c.), con l'eventuale utilizzo di mezzi materiali modesti
- attività di lavoro autonomo occasionale: si fonda principalmente su attività di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.).

N.B.: **non è dovuta l'iscrizione all'Inps** (tuttavia il supero di €. 5.000 di compensi potrebbe far presumere l'instaurazione di un'attività di impresa).

Attività	Mod. CU	Somme da indicare	Ritenuta	INPS
Attività comm. occasionale	V1	Imponibile: corrispettivo percepito	23% sul 50%	Non è mai dovuto
		Spese deducibili: direttamente afferenti	d'acconto	
Venditore posta a porta occasionale	V	Imponibile: corrispettivo percepito	23% sul 78%	
		Spese deducibili: 22% a titolo forfettario	d'imposta	

Venditori porta a porta: la provvigione, anche occasionale, non va dichiarata, in quanto soggetta a ritenuta a titolo d'imposta (23% sul 78% del compenso)

Spese direttamente afferenti: si tratta, in generale, delle spese:

- per viaggi (es.: carburanti, pedaggi autostradali) e trasporto (es.: mezzi pubblici, taxi, ecc.)
- spese di vitto e alloggio (ristorante, albergo)
- cancelleria
- e simili.

Compilazione del rigo: va indicato:

- a **col. 1:** la **somma percepita** (criterio di cassa)
- a **col. 2:** le **spese** (documentate) **specificatamente inerenti** (anche sostenute in periodi diversi)

Esempio – mediazione occasionale

Compensi di mediazione immobiliare dal venditore (impresa) e dall'acquirente (privato): € 2.000 + € 2.000
ritenuta (sul 50% della provvigione dall'impresa): $50\% \times € 2.000 \times 23\% = € 230$
Spese per stampa fogli illustrativi: € 200

RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	4.000 ,00	200 ,00
RL15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	,00	,00
RL16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	,00	,00
...		
RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)	4.000 ,00	200 ,00
RL19 Reddito netto (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	3.800 ,00	
RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	230 ,00	

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Anche in presenza di attività di lavoro autonomo svolto in via non abituale scatta la tassazione del reddito percepito, costituito dalla **differenza** tra:

- l'ammontare dei **proventi percepiti nel 2016** (criterio di cassa)
- le **spese** (documentate) **specificatamente inerenti** (anche sostenute in periodi diversi).

Se il **committente** è un **sostituto d'imposta** le attività occasionali di lavoro autonomo sono soggette alla **ritenuta d'acconto del 20% dell'imponibile**.



Redditi da non dichiarare: i redditi:

- da rapporti di co.co.co o da collaborazioni a progetto vanno dichiarati nel quadro RC
- derivanti dall'opera prestata (anche in via occasionale) dal coniuge, dai figli minori (o maggiorenni se inabili al lavoro) e dagli ascendenti non sono imponibili (in quanto non deducibili dall'imprenditore/professionista)

PREVIDENZA: ove il **reddito** (col. 1 – col. 2) dichiarato nell'anno ecceda la soglia di € 5.000:

- ⇒ sorge l'obbligo di iscrizione alla **gestione separata INPS**
- ⇒ il contributo è dovuto sugli importi che superano € 5.000.

La quota (1/3) a carico del prestatore è deducibile a quadro RP dal reddito complessivo (non è deducibile in sede di determinazione della ritenuta, posto che tale regola si applica al solo lavoro dipendente/assimilato).

In presenza di più committenti, il prestatore deve rilasciare una dichiarazione di mancato supero del limite di €. 5.000 di reddito sul totale dei compensi percepiti fino al nuovo incarico.

Attività	Mod. CU	Somme da indicare	Ritenuta	INPS
Attività di lavoro autonomo occasionale	M	Imponibile: corrispettivo percepito	20%	Sul reddito > €. 5.000
		Spese deducibili: direttamente afferenti		
Prestatore over 65	M1	Imponibile: corrispettivo percepito	20%	Non dovuto
		Spese deducibili: direttamente afferenti		

Esempio – corsi tenuti per una associazione da parte di insegnante

Compenso per lezioni private: € 6.500

Ritenuta 20%: € 1.200

Spese di trasporto direttamente afferenti: € 500

Contributo Inps: $24\% \times [(6.500 - 500 \text{ spese}) - 5.000 \text{ soglia}] = € 240$ (di cui € 80 a carico prestatore).

RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente		00	00
RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	6.500	00	500 00
RL16	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere		00	00
...				
RL18	Totale (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)	6.500	00	500 00
RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	6.000	00	
RL20	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	1.200	00	
...				
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali			80 00
...				
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese 1 00	di cui altre ritenute subite 2 00	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3 00
				4 1.200 00

CHIARIMENTI COMUNI

COSTI STRETTAMENTE AFFERENTI E PRINCIPIO DI CORRELAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che (RM 49/2013), considerata la **stretta correlazione** che deve esservi tra le spese sostenute (deducibili) ed i compensi prodotti

- **non sono ammessi in deduzione** costi che hanno **rilevanza pluriennale** (es: beni strumentali; costi pluriennali; ecc.)
- **le spese** possono essere sostenute anche **in un periodo d'imposta diverso** rispetto **all'incasso dei corrispettivi**, permanendo comunque deducibili (cd. "principio di correlazione")



Nota: a tal fine si deve ritenere che il costo possa essere sostenuto sia in un periodo d'imposta precedente (es: 2015) che in un periodo d'imposta successivo (2017) rispetto all'incasso dei corrispettivi (2016).

PURO RISTORI DI COSTI

Con la medesima RM 49/2013 l'Agenzia ha ritenuto che:

- nel caso in cui al collaboratore sia previsto il **solo rimborso delle spese strettamente necessarie** per l'esecuzione della prestazione
- il **sostituto può non applicare la ritenuta d'acconto** (sul lavoro autonomo occasionale o nel caso di mediazioni nell'ambito delle attività commerciali)

- considerato che il **reddito diverso** che si viene a generare è **pari a zero** (il prestatore non è quindi tenuto a compilare il quadro RL, obbligatorio nel solo caso in cui si evidenzia un "reddito").

OPERAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE DA TITOLARI DI PARTITA IVA

Non è chiaro come si debba comportare il prestatore occasionale **risulti già titolare di partita Iva**.

L'assenza di una posizione ufficiale nel merito ha portato, in generale, ad adottare un criterio basato sulla **tipologia di attività svolta**;

- se l'operazione rientra nell'attività abitualmente esercitata, questa è assoggettata ad Iva
- mentre le prestazioni avulse dall'attività professionalmente svolta sono escluse dal Iva.

Tuttavia è opportuno segnalare la sentenza della **Corte di Giustizia UE 13/06/2013** causa C-62/12, la quale si è, invece, espressa per l'assoggettamento ad IVA di tutte le operazioni economiche compiute da un soggetto passivo IVA, ancorché diverse dall'attività principale.

COMPENSI PER OBBLIGHI DI FARE, NON FARE O PERMETTERE

RL16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ,00 ,00

Nel rigo in esame vanno indicati i **compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere**, da esporre a **colonna 1**.

A **colonna 2** vanno evidenziate le **spese solo se specificatamente inerenti**.

Nota: tra questi corrispettivi rientra, a titolo di esempio:

- l'indennità di rinuncia percepita dal personale avviato al lavoro (ex L. 482/68) a seguito di mancata assunzione (RM 150/1996)
- compensi percepiti per la concessione di un'intervista in esclusiva

Non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL16, colonna 2..

Attività	Mod. CU	Somme da indicare	Ritenuta	INPS
Obbligazione di fare, non fare o permettere	O	Imponibile: corrispettivo percepito	20%	Sul reddito > € 5.000
		Spese deducibili: direttamente afferenti		
Prestatore over 65	O1	Imponibile: corrispettivo percepito	20%	Non dovuto
		Spese deducibili: direttamente afferenti		

REDDITI OCCASIONALI FORFETTIZZATI (art. 71 c. 2-bis TUIR)

A rigo RL17 vanno riportati i redditi occasionali forfettizzati ex art. 71 c. 2-bis) TUIR dove:

- è previsto un regime di determinazione forfettizzata
- dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di cui all'art. 32 c. 2 lett. c) Tuir.

Coefficienti di redditività: tali redditi occasionali devono essere determinati in misura pari:

- al **15%** corrispettivi, per le attività di **manipolazione e trasformazione**
- al **25%** corrispettivi, per le **attività di servizi**.

In particolare occorre indicare:

- **Colonna 1:** l'importo complessivo dei corrispettivi percepiti
- **Colonna 2:** l'importo delle deduzioni forfetarie spettanti.

In presenza di entrambe le tipologie di reddito, nelle rispettive colonne va indicato l'ammontare complessivo dei corrispettivi e delle deduzioni forfetarie spettanti.

Esempio – aratura di campi di terzi

Un agricoltore nel 2016 ha proceduto ad arare i campi del vicino confinante, utilizzando il trattore normalmente utilizzato per arare i propri campi, pattuendo un compenso di €. 400.

Considerato che si verte nell'ipotesi di prestazione di servizi, si applica il seguente abbattimento del reddito per costi forfettizzati: €. 400 x 25% = €. 100, con deduzione forfettaria di €. 300:

RL17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir	400 ,00	300 ,00
--	---------	---------

REDDITI OCCASIONALI FORFETIZZATI (art. 71 c. 2-bis TUIR)

Costituiscono dei redditi diversi, ex art. 67 c. 1, lett. m) Tuir

→ le **indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi**



N.B.: in sostanza vi rientra qualsiasi somma corrisposta dall'ente sportivo .

erogati:

- **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** da parte di **associazioni/società sportive dilettantistiche riconosciute** dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva
- per **collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale rese in favore di **associazioni/società sportive dilettantistiche**
- ai **direttori artistici e ai collaboratori tecnici** per prestazioni di natura non professionale da parte di **cori, bande musicali e filodrammatiche** che perseguono finalità dilettantistiche.

Non sono soggetti a tassazione:

- i **rimborsi di spese "documentate"** (cd. "più di lista") relative a vitto, alloggio e viaggi/trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate in trasferta fuori dal territorio comunale dove ha sede l'associazione/società sportiva.



N.B.: l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si realizza a prescindere dall'effettivo svolgimento delle manifestazioni sportive (RM 38/2010) e si estende anche ad attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Per tali compensi, percepiti nel 2016, è prevista la seguente modalità di tassazione:

IMPORTO	TASSAZIONE	NOTA
fino a € 7.500,00	Non concorrono a formare reddito imponibile	Franchigia esente
da € 7.501,00 fino a € 28.158,28	Ritenuta a titolo d'imposta del 23% (1° scaglione Irpfe) + Addizionale regionale (1,23%) + Addizionale Comunale	Le somme sono considerate solo ai fini del calcolo delle aliquote Irpfe sugli altri redditi
Oltre € 28.158,28	Ritenuta a titolo d'acconto del 23% (1° scaglione Irpfe) + Addizionale regionale (1,23%) + Addizionale Comunale	Tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi

Esempio1

Sportivo professionista percepisce da un'associazione sportiva (con sede in un Comune che non ha deliberato l'addizionale comunale) un totale di € 30.000

Descrizione	Totale	IRPEF 23%	Add. Reg. 1,23%	Titolo
Fino a € 7.500	7.500,00	Esente	Esente	esente
Da € 7.500 a € 28.158,18	20.658,28	4.751,40	254,10	definitivo
Oltre € 28.158,28	1.841,72	423,60	22,65	acconto
Totali	30.000,00	5.175,00	276,75	

Mod. CU

TIPOLOGIA REDDITUALE		Causale 1 N	
DATI FISCALI			
2 Anno 2016	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>	4 Ammontare lordo corrisposto 30.000	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6 Codice 3	7 Altre somme non soggette a ritenuta 7.500,00	8 Imponibile 22.500,00	9 Ritenute a titolo d'acconto 423,60
10 Ritenute a titolo d'imposta 4.751,40	11 Ritenute sospese	12 Addizionale regionale a titolo d'acconto 22,65	
13 Addizionale regionale a titolo d'imposta 254,10	14 Addizionale regionale sospesa	15 Addizionale comunale a titolo d'acconto	

Mod. Redditi PF 2017

SEZIONE II-B		RL21 Compensi percepiti		30.000 ,00		
Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche	RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1	20.658 ,00	Reddito imponibile (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	2	1.842 ,00
	RL23 Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2016	1	5.175 ,00	Ritenute a titolo d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	3	432 ,00
	RL24 Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2016	1	277 ,00	Addizionale regionale (da riportare nel rigo RV3 col. 3)	2	23 ,00
	Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2016	3		Addizionale comunale (da riportare nel rigo RV11 col. 1)	4	
QUADRO RN		RN1 REDDITO COMPLESSIVO		1.842,00		
IRPEF		Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali		2		
		Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015		3		
		Perdite compensabili con crediti di colonna 2		4		
		Reddito minimo da partecipazione in società non operative		5		
RN33 RITENUTE TOTALI		di cui ritenute sospese		4		432 ,00
		di cui altre ritenute subite		3		
		di cui ritenute art. 5 non utilizzate		4		

Per la compilazione della sezione del quadro RL è possibile avvalersi dell'apposito prospetto inserito nell'ambito delle istruzioni al mod. Redditi.

Esempio2

Nel'Esempio1 precedente, si poga or che atleta abbia percepito dall'associazione anche €. 25.000 in qualità di lavoratore dipendente. In tal caso

- i due redditi rimangono distinti e, dunque:
 - il reddito da lavoro dipendente va dichiarato a quadro RC
 - i premi e le indennità rimangono dichiarate a quadro RL esattamente come nel caso precedente
- a rigo RN1 verrà dichiarato un reddito complessivo di €. 26.842 (cioè €. 25.000 + €. 1.842)
- sul quale sarà applicata l'aliquota media Irpef determinata su un reddito di €. 47.500 (aggiungendosi al reddito di cui sopra anche la quota tassata con l'imposta sostitutiva).

CESSIONE OPERE D'INGEGNO E INVENZIONI

Tra le attività di lavoro autonomo prive delle caratteristiche proprie dell'attività in forma professionale rientra lo **sfruttamento economico effettuato dall'autore**:

- ➔ delle opere dell'ingegno
- ➔ di brevetti industriali, formule e informazioni

purché non siano ottenuti nell'esercizio di impresa commerciale (nel qual caso vengono attratti al reddito d'impresa)

Rientrano in tale fattispecie i compensi:

- in **forma periodica o una tantum**
- relativi alla **cessione/concessione in uso di opere e invenzioni** (tutelate dalle norme sul diritto d'autore), **brevetti, disegni e modelli** ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, e simili



N.B.: rientra

- sia la cessione del cd. "copyright" (assimilato di fatto ha una vendita, posto che l'acquirente viene ad acquisire il diritto di sfruttamento)
- che la sua **concessione in uso** (il copyright rimane dell'autore), a fronte del quale viene richiesta una "royalty"

Eredi o acquirenti: se i proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, o sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nella seconda sezione del presente quadro.

Deduzione forfettaria

Sui compensi relativi ad utilizzazione economica di opere di ingegno, spetta una deduzione forfettaria a titolo di spese che, ai sensi dell'articolo 54, comma 8, TUIR è pari al:

- **40%**, per i soggetti di **età inferiore ai 35 anni** al momento della percezione
- **25%** per i soggetti con **età superiore o uguale a 35 anni**

Ritenuta d'acconto: sul compenso, i sostituti d'imposta devono applicare la ritenuta d'acconto del 20% sulla sola quota imponibile.

Reddito	Deduzione forfettaria	Quota imponibile	Ritenuta di acconto
Sfruttamento economico opere d'ingegno	40% (under 35)	60%	20% sul 60%
	25% (over 35)	75%	20% sul 75%

Esempio: il Sig. Rossi (di 45 anni di età) ha depositato un brevetto industriale, che ha proceduto a concedere ad un'azienda per €. 10.000 annui:

- l'azienda applica la ritenuta del 20% sul 75% del compenso (€. 1.500) trasmettendo il mod. CU
- il contribuente tassa a quadro RL il 75% del compenso pari a €. 7.500.

SEZIONE III			
Altri redditi di lavoro autonomo	RL25 Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	10.000	,00
	RL26 Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali		,00
	RL27 Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata		,00
	RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)	10.000	,00
	RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26	2.500	,00
	RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	7.500	,00
	RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	1.500	,00